



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1212-20

Roma, 3 marzo 2020

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-2019).

- SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale ROMA
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria tecnica - amministrativa per la gestione
fondi europei e programmi operativi nazionali SEDE
- Ufficio per lo sviluppo delle attività provvedimentali ed istituzionali SEDE
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
- Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive SEDE
- Comitato per l'Innovazione e la Standardizzazione dei Sistemi Informativi
e delle Comunicazioni dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza SEDE

- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE

- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA
SICUREZZA PERSONALE ROMA

- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA



Ministero dell'Interno

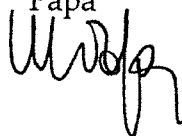
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

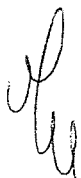
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
 - ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA
 - ALL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA
DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
 - ALL'ISPETTORATO DI P.S. "VATICANO" ROMA
 - ALL'ISPETTORATO DI P.S. "SENATO DELLA REPUBBLICA" ROMA
 - ALL'ISPETTORATO DI P.S. "CAMERA DEI DEPUTATI" ROMA
 - ALL'ISPETTORATO DI P.S. "PALAZZO CHIGI" ROMA
 - ALL'ISPETTORATO DI P.S. "VIMINALE" SEDE
- e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA'
DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL DIPARTIMENTO SEDE

Per debita notizia e ogni profilo di interesse, si trasmette l'unita nota del Gabinetto del Ministro relativa all'oggetto, significando che analoga comunicazione è stata fornita alle articolazioni territoriali.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Papa






Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Si fa seguito alle precedenti circolari pari numero del 22 e 23 febbraio scorsi e a quella diramata in data odierna, concernenti le misure di contenimento e gestione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dell'emergenza epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale, per fornire alle SS.LL. ulteriori elementi informativi al fine di calibrare gli opportuni interventi di competenza, tenendo conto del costante mutamento di scenario.

Come noto, il quadro di riferimento normativo, anch'esso in continua evoluzione, è, allo stato, rappresentato dal decreto-legge n. 6 del 2020, già oggetto di precedente circolare, al quale hanno fatto seguito dd.P.C.M. attuativi che hanno specificato le misure di contenimento dell'emergenza da applicare e i territori interessati, a partire dai comuni più colpiti delle Regioni Lombardia e Veneto.

Come già comunicato con la circolare p.n. in data odierna, a far data da oggi è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che, da un lato recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'altro ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

In proposito, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto presidenziale sostituisce, per espressa previsione, i dd.P.C.M. del 23 febbraio e del 25 febbraio 2020, nonché *“ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*, la cui vigenza è pertanto cessata a decorrere dalla data odierna.

Il decreto in questione individua le misure applicabili graduandole e distinguendole in base alle aree geografiche d'intervento:

- all'articolo 1, per i comuni di cui all'allegato 1 (in provincia di Lodi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; in provincia di Padova: Vo') sono individuate le misure dal contenuto più stringente e rigoroso. Con particolare riferimento a quelle individuate alle lett. g) e i) - *“sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”* e *“chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità”* - è demandata a un provvedimento prefettizio l'individuazione delle relative modalità e dei connessi limiti. Inoltre, sempre ai prefetti territorialmente competenti è concesso un potere di deroga in relazione alle misure di cui alle lett. k) e l) - *“sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone”* e *“sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”*;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- all'articolo 2, per le regioni e le province di cui all'allegato 2 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; province di Pesaro e Urbino e di Savona) sono previste, al comma 1, misure di carattere generale applicabili ai predetti territori. Al comma 2, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, si prevede una misura specifica per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, mentre, al comma 3, si stabilisce un'altra misura aggiuntiva per la regione Lombardia e la provincia di Piacenza;
- agli articoli 3 e 4, per l'intero territorio nazionale, sono individuate misure di informazione e prevenzione, nonché misure precauzionali di carattere generale.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 5 del predetto decreto presidenziale, rubricato "Esecuzione e monitoraggio", affida al Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, il compito di assicurare l'esecuzione delle misure applicabili ai comuni di cui all'allegato 1, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi, ove occorra, delle Forze di polizia, con l'eventuale concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i comandi territoriali, dando comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

In tale panorama normativo, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo, al quale partecipano tutte le componenti operative di questa Amministrazione (Prefetture interessate dall'emergenza, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) e nel quale è assicurata la presenza di un rappresentante di questo Gabinetto.

Si evidenzia, altresì, che, per la realizzazione degli interventi di competenza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il medesimo Capo Dipartimento si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico, previsto con Ordinanza PCM n. 630/2020 e in cui sono presenti, in particolare, i vertici del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", nonché un rappresentante della Commissione Salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ciò posto, in ragione della peculiare connotazione sanitaria dell'emergenza in atto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che **qualsiasi provvedimento di carattere straordinario** da adottare in base alla normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico-sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, provenienti dagli organismi competenti.

Inoltre, in ogni caso, qualsiasi iniziativa di particolare rilevanza e complessità, prima di essere adottata, dovrà più opportunamente essere sottoposta alle valutazioni del Dipartimento della protezione civile, per l'eventuale trattazione in seno al citato Comitato operativo ovvero per gli approfondimenti necessari nell'ambito del predetto Comitato tecnico-scientifico.

Venendo ora all'esperienza maturata nella gestione della prima fase dell'emergenza, è emersa, tra le varie questioni, quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative assunte da talune autorità locali finalizzate a vietare l'ingresso e il transito sul proprio territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.

E' il caso di taluni provvedimenti adottati dalle Autorità locali in forza degli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.

Nell'attuale situazione emergenziale viene in primo luogo in evidenza il potere attribuito al Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., di emanare ordinanze in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a livello locale, in qualità di rappresentante della comunità locale.

In tale materia, nell'ambito del decreto-legge recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, in corso di pubblicazione, è prevista un'apposita disposizione che stabilisce che, a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

In proposito, si ritiene opportuno che le SS.LL., nel rispetto del principio di leale collaborazione, sensibilizzino le Autorità locali a concordare, attraverso apposite riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti costituzionalmente garantiti (per esempio, nel caso di introduzione di un divieto di circolazione).

Sul tema occorre peraltro ribadire la necessità di porre particolare attenzione ai citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi, ancorché adottati ai sensi dell'art. 50 TUEL, sostanzialmente vadano oltre le strette esigenze di carattere sanitario e, di fatto,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

mirino a perseguire obiettivi più concretamente riconducibili alle finalità sottese allo strumento di cui all'art. 54 TUEL, per il quale vige il potere di vigilanza prefettizio.

Nel caso in cui, a seguito delle interlocuzioni con le Autorità locali, le SS.LL. ravvisino profili di incoerenza tra le iniziative assunte a livello comunale e quanto previsto dal decreto-legge da ultimo approvato, vorranno fornire ogni elemento informativo al Ministero della Salute e al Presidente della Regione, dando notizia, oltre che all'Amministrazione locale interessata, a questo Ufficio di Gabinetto.

Tornando ai profili operativi dell'emergenza, si ritiene opportuno, con l'occasione, rinviare al modello organizzativo di gestione delineato dagli indirizzi operativi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008 che prevedono, a seconda delle dimensioni dell'emergenza, l'attivazione dei centri di coordinamento soccorsi, dei centri operativi misti e dei centri operativi comunali, rispettivamente nel caso di estensione provinciale, intercomunale o comunale dell'emergenza.

In ogni caso, le SS.LL. sono pregate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del Codice di protezione civile, di assicurare il costante flusso e scambio informativo con le Autorità regionali e locali, garantendo il necessario supporto per l'attuazione delle misure di contenimento da porre in essere.

In merito all'evolversi della situazione e alle connesse attività che verranno poste in essere, le SS.LL. sono pregate di informare tempestivamente quest'Ufficio di Gabinetto.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piantadosi



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)
Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
2019".

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N. 001154 del 23/02/2020



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Di seguito alla precedente circolare pari numero del 22 febbraio scorso, si informa che, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologia, collegata all'insorgenza e alla diffusione, in alcune aree del territorio nazionale, di casi di infezione da COVID-19, è stato adottato, nella seduta del Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, il decreto legge in oggetto, di imminente pubblicazione, con il quale sono state individuate misure urgenti di contenimento e di gestione della citata emergenza.

Il provvedimento in parola è finalizzato all'attivazione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura utile a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, sulla base dei principi dell'adeguatezza e della proporzionalità.

Le predette misure trovano applicazione nei territori nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali sia accertato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da una zona già interessata dal contagio.

Tra queste, si segnalano, tra l'altro:

- a) il divieto di allontanamento dalle aree interessate da parte di tutti gli individui comunque presenti nelle stesse;
- b) il divieto di accesso nelle aree interessate;
- c) la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; nonché dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione e dell'apertura al pubblico dei musei;
- d) la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- e) l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal *virus* e l'adozione, da parte dell'autorità sanitaria, della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- f) la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- g) la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; nonché la limitazione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Le specifiche misure di contenimento adottate e l'individuazione dei territori interessati sono demandate dal provvedimento normativo d'urgenza, in prima applicazione, all'unito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data odierna, che riguarda, nella Regione Lombardia, i comuni lodigiani di Bertonico, Casalpusterleno, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei passerini, e, nella Regione Veneto, il comune di Vò, in provincia di Padova.

L'art. 4 del d.P.C.M. in argomento prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle predette misure, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

A tal fine, potranno essere particolarmente utili apposite riunioni dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica opportunamente estese alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali periferiche competenti, ivi inclusi i Comandi militari, delle Regioni e degli enti locali.

I Prefetti del capoluogo di regione vorranno curare il raccordo tra le autorità regionali e i Prefetti delle province di riferimento.

Negli ambiti territoriali che dovessero essere interessati e non individuati dal decreto presidenziale allegato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge di cui trattasi, nelle more dell'eventuale adozione di ulteriori dd.P.C.M., le SS.LL. vorranno fornire ogni utile supporto e collaborazione istituzionale ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che le autorità sanitarie e di igiene pubblica riterranno di voler adottare, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Anche in tali ambiti, potranno essere convocate riunioni dei cennati Comitati, con le modalità suindicate, quali sedi istituzionali per valutare al meglio l'adozione di adeguate e proporzionate misure, anche di carattere contingibile e urgente, che si dovessero rendere eventualmente necessarie.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Analogo supporto dovrà, inoltre, essere assicurato per l'attuazione di ulteriori provvedimenti precauzionali da parte di altre autorità competenti.

Al riguardo, con particolare riferimento all'eventuale adozione di iniziative inerenti alla sospensione o limitazione delle attività di comparti produttivi o commerciali presenti nei territori interessati, si rimette alla valutazione delle SS.LL. l'opportunità di coinvolgere, nell'analisi delle singole specificità, i rappresentanti dei rispettivi settori.

Le SS.LL. vorranno estendere i contenuti della presente ai Sindaci delle rispettive province al fine di assicurare una capillare conoscenza del quadro normativo introdotto e delle discendenti iniziative attuative.

In merito all'evolversi della situazione e alle connesse attività che verranno poste in essere, le SS.LL. sono pregate di informare tempestivamente quest'Ufficio di Gabinetto.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piantadosi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato

nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

(Applicazione del lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.E.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1.

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

- a) Vò

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)
Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

L O R O S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

R O M A

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

S E D E

OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (2019- nCoV) in Cina.

Come noto, nella giornata di oggi è stato accertato un cluster di infezioni nel territorio lodigiano e, precisamente, nei comuni di Codogno e Castiglione d'Adda, contigui ai comuni di Castelpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova del Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Altri due casi sono stati accertati, altresì, sempre nella giornata di oggi, nella provincia di Padova.

In considerazione della circostanza che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nei contesti di che trattasi e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento, il Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ha emanato in data odierna, un'ordinanza che dispone delle misure precauzionali, per le zone interessate dall'infezione, finalizzate a rafforzare le misure di sorveglianza sanitarie già adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva COVID 19.

Analoga ordinanza è in via di adozione per la situazione accertata nel padovano.

Tale provvedimento, elaborato in seno al Comitato Operativo, istituito presso la Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Protezione Civile, costituisce lo schema di intervento che verrà adottato nella eventualità di interessamento di altri contesti territoriali.

Ciò premesso, anche se la situazione attuale non va rappresentata come un motivo di allarme sociale, si invia la predetta ordinanza sensibilizzando le SS.LL. a voler adottare, sin d'ora, ogni opportuna interlocuzione con le autorità sanitarie competenti al fine di porre in essere, all'occorrenza, ogni necessaria iniziativa per la predisposizione delle misure precauzionali.

In merito alle eventuali attività che verranno poste in essere, le SS.LL. sono pregate di informare questo Ufficio di Gabinetto,

Si ringrazia per la collaborazione.

d'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

Piantadosi



Ministero della Salute

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto L'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni."*

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codogno e Castiglione d'Adda, contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

dispone quanto segue:

per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la:

- 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
- 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
- 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
- 7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Lodi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Milano, 21 febbraio 2020

Attilio Fontana

Roberto Speranza